

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1964

Norme integrative alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ha riordinato l'Amministrazione centrale e gli Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione ed i ruoli organici del personale da esso dipendente, allo scopo di mettere l'Amministrazione in grado di poter meglio affrontare i sempre maggiori compiti derivantile dalla espansione scolastica in atto.

La legge, con gli articoli 9, 10, 11, 23, 27, 29, 30, 39 e 40, ha inteso, tra l'altro, dare la possibilità agli impiegati in servizio, che espletavano mansioni superiori a quelle previste per la carriera di appartenenza, di accedere mediante concorsi riservati, alla carriera immediatamente superiore.

Con tali concorsi riservati l'Amministrazione ha inteso dare un riconoscimento giuridico a quel personale delle categorie inferiori che, di fatto, con la loro attività, ha consentito il funzionamento dell'Amministrazione centrale e periferica pur nella mancanza di adeguati ruoli, che soltanto con il riordinamento innanzi detto ha istituito.

Senonchè i previsti concorsi, per difficoltà varie, non ultima quella concernente l'applicazione delle norme relative alle riserve dei posti per gli invalidi, si sono protratti per oltre un paio d'anni, riducendo notevolmen-

te, e nei casi dei più anziani annullando del tutto, l'interesse dei vincitori a conseguire la nomina e svuotando la legge stessa di quel riconoscimento che aveva inteso dare a impiegati che per lunghi anni avevano servito con devozione la propria Amministrazione assolvendo compiti superiori a quelli previsti per le loro qualifiche.

Poichè anche agli effetti della decorrenza di tali nomine, l'Amministrazione non ha ritenuto di poter attribuire al personale in parola la data del 1° luglio 1961 prevista dall'articolo 42 della legge n. 1264, così come aveva fatto per le promozioni conferite nella prima applicazione di detta legge, si è ritenuto opportuno predisporre alcune norme, che si sottopongono al vostro esame, con le quali possa eliminarsi il danno che le difficoltà innanzi dette hanno creato, riducendo quasi nel nulla un riconoscimento ad una categoria di personale che ha dato lunga ed ininterrotta prova di meritarlo, riconoscimento che la legge di riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica istruzione voleva dare.

L'articolo 1 della presente legge intende ovviare agli inconvenienti lamentati, facendo decorrere dal 1° luglio 1961 le nomine dei vincitori dei concorsi riservati, nonchè le

promozioni dei medesimi alle qualifiche superiori, cui è possibile accedere a ruolo aperto e con la particolare valutazione del servizio prestato nelle carriere di provenienza.

L'articolo 2 intende dare agli idonei dei concorsi riservati la possibilità di ottenere la nomina limitatamente ai posti non coperti per mancanza di vincitori o che si siano resi comunque disponibili prima dell'entrata in vigore della legge, nelle qualifiche nelle quali hanno dimostrato di poter accedere con il conseguimento della idoneità.

L'articolo 3, intende dare agli impiegati di cui ai precedenti articoli la possibilità di

poter utilizzare il beneficio previsto dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativo alla riduzione di anzianità *una tantum*, fino a due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste nella presente legge, in modo che essi non abbiano a subire un ulteriore danno dal ritardo della immissione nei ruoli delle carriere superiori a quelle di provenienza.

Ci auguriamo che gli onorevoli colleghi vorranno confortare della loro approvazione la presente legge la quale, peraltro, non comporta oneri di spesa, in quanto sono esclusi gli eventuali benefici economici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le nomine dei vincitori dei concorsi riservati previsti dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e le promozioni alle qualifiche superiori, cui si accede a ruolo aperto, ad essi conferite o conferibili mediante scrutinio per merito comparativo e con la particolare valutazione del servizio precedentemente prestato, stabilita dalla medesima legge n. 1264, decorrono, con esclusione dei benefici economici, dalla data del 1° luglio 1961.

Art. 2.

I posti della carriera di concetto riservati agli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, eventualmente non coperti per mancanza di vincitori o comunque resisi disponibili prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti agli idonei degli altri concorsi riservati, di cui al citato articolo 10, previa inclusione degli interessati in un'unica graduatoria in base al punteggio da essi riportato nei rispettivi concorsi e previa rinuncia del beneficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge medesima.

I posti delle carriere tecniche direttive, di concetto ed esecutive del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti messi a concorso nella prima applicazione della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e non utilizzati per mancanza di vincitori o per effetto di rinuncia e di decadenza, sono conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi speciali banditi in applicazione degli articoli 23 e 30 della legge stessa.

Agli impiegati di cui ai commi precedenti si applica la particolare valutazione del servizio prestato nella carriera di provenienza nei modi previsti dalla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per i vincitori dei concorsi riservati di cui alla legge medesima.

Art. 3.

Per gli impiegati di cui agli articoli precedenti il beneficio previsto dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è prorogato fino a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.